



TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE - UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

n. 154 / 2012 e 998/2013 R.G.E. riunite

IL G. E.

Rilevato che risulta emesso in data 16.05.2018 di provvedimento di sospensione ex art. 20 l. 44/99 da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari;

considerato che, a mente dei commi 7 e 7 bis) della l. 44/99 il provvedimento di sospensione è semplicemente “*comunicato*” al G.E., al quale pertanto non compete alcun ulteriore apprezzamento discrezionale in ordine al beneficio in questione, sicchè il relativo effetto sospensivo si produce automaticamente a decorrere dalla data del provvedimento dell’A.G. penale requirente, determinando l’arresto immediato per la durata prestabilita dalla legge (300 giorni) sia dei termini che a vario titolo presidiano la procedura esecutiva immobiliare, sia delle vendite e assegnazioni forzate;

osservato, pertanto, che, in via preliminare ed al momento assorbente rispetto ad ogni altra questione proposta va disposta l’invocata sospensione della procedura esecutiva, posto che, nonostante in passato l’esecutato abbia già usufruito di analogo beneficio, come chiarito dal Procuratore della Repubblica con nota del 07.06.2018, il nuovo provvedimento si riferisce ad altro procedimento penale che vede l’esecutato quale persona offesa;

evidenziato, peraltro, che la disposta sospensione non inficia gli atti già compiuti, posto che l’intervenuta aggiudicazione del bene (sulla cui legittimità peraltro ci si è già pronunciati con altra ordinanza del 22.03.2018) fa sorgere in capo all’aggiudicatario che abbia già versato tempestivamente il prezzo di vendita (come avvenuto nel caso di specie) acquisisce il diritto ad ottenere in proprio favore l’emissione del decreto di trasferimento, divenendo le ragioni della disposta sospensione recessive di fronte alla definitività dell’effetto traslativo conseguente all’aggiudicazione (cfr. in sede fallimentare ma con principio applicabile per

analogia al caso di specie Cassazione civile, sez. I, 30/01/2009, n. 2433);

ritenuto che tale conseguenza discende innanzitutto dal coordinamento dell'art. 626 cpc – a mente del quale “quando il processo è sospeso nessun atto può essere compiuto, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione” – con l'art. 632, comma 2 cpc che mantiene fermi gli effetti dell'aggiudicazione in caso di estinzione;

osservato, inoltre, che il processo esecutivo è improntato sul progressivo “rafforzamento” della posizione dell'aggiudicatario quanto più questo si avvicina al momento della vendita quali p.es. la previsione di un *dies ad quem* per poter sospendere ex art. 624 bis cpc la procedura esecutiva, il necessario consenso anche dell'offerente che abbia prestato cauzione per il rinvio ex art. 161 bis disp. att. cpc sino a culminare con l'intangibilità degli effetti dell'aggiudicazione per il caso di estinzione o chiusura anticipata ex art. 187 bis disp. att. cpc; considerato, pertanto, che il complesso di disposizioni in rito sin qui richiamato – che tutela l'aggiudicatario addirittura anche in caso di estinzione della procedura – permette *a fortiori* di garantire l'acquisito *ius ad rem* anche in caso di sospensione con l'emissione del decreto di trasferimento e la liberazione dell'immobile già autorizzata con separato ordine, meramente attuativo del primo (Cass. 7656/15);

p.q.m.

applicato l'art. 623 c.p.c.;

DICHIARA il processo esecutivo sospeso per 300 giorni a decorrere dal 16/5/2018, provvedendo con separato decreto di trasferimento.

Si comunichi, con urgenza, alle parti e al Delegato per gli adempimenti di legge conseguenti.

Bari, 20.11.2018

IL G.E. – LAURA FAZIO